

Rivista Diocesana Torinese

Periodico Ufficiale per gli Atti dell'Arcivescovo e della Curia

ATTI ARCIVESCOVILI

In fine d'anno

Venerabili Fratelli e Figli Dilettissimi,

L'approssimarsi della fine dell'anno, se mi porge graditissima occasione di presentarvi i migliori miei augurii per il nuovo anno, porge pure l'occasione di molte salutarissime riflessioni e santi propositi.

Il tempo che scorre così veloce e la vita che fugge chiamano i nostri pensieri a considerare la caducità e vanità delle cose terrene e ad apprezzare le eterne.

Creati non per la terra ma pel Cielo, nulla dovrebbe starci più a cuore della salvezza dell'anima nostra. E i giorni che passano, come segnano un passo nostro verso l'eternità, devono pure segnare un progresso continuo nella virtù e una seria preparazione alla morte che si avvicina.

Il buon Dio non ci lascia mancare in nessun giorno le grazie per il nostro profitto spirituale, anzi ogni anno ce ne procura delle speciali, di cui dovremo rendergli conto se non ne approfittassimo.

L'anno, che sta per finire, fu vero anno di grazia per il Santo Giubileo che il Sommo Pontefice si compiacque concederci per degnamente commemorare il Suo 50° anniversario di Sacerdozio, che si chiuderà gloriosamente il giorno 20 del corrente mese di dicembre.

Voglio sperare che voi tutti VV. FF. e FF. DD. avrete approfittato della preziosissima grazia giubilare, anzi ne avrete pur fatto tesoro per i vostri cari defunti.

Uniamoci ora coi fedeli di tutto il mondo e dimostriamo al Nostro Santo Padre la figliale nostra riconoscenza per tutto il bene che ci ha fatto, pregando per la sua preziosissima conservazione nel chiudersi del Suo anno giubilare.

Però da buoni figli dobbiamo riportare dall'anno Santo, che finisce, propositi di bene per l'avvenire.

Innumerevoli furono le esortazioni che l'Augusto Pontefice ha rivolto ai suoi figli, che accorsero a Lui da tutte le parti ed ebbero l'onore e la fortuna di prostrarsi ai Suoi piedi durante l'anno.

Quelle però che più insistentemente Egli inculcò ai Vescovi, Sa-

cerdoti, Associazioni, Istituti e semplici fedeli... miravano sempre a intensificare in tutti la vita cristiana, la sola che conduce al vero benessere temporale ed eterno.

A tal fine il Pontefice raccomandò di nuovo vivamente la propaganda cattolica, e vuole che in tutte le parrocchie si abbia gran cura delle Associazioni cattoliche, quali Egli ha voluto organizzate, e soprattutto di intensificare la cura della gioventù siccome quella che indirizza al bene i primi anni della vita e deve portare un vero rinnovamento della società.

Non credo necessario che io insista a questo riguardo presso di voi, ben sapendo non avervi io fatto mai forse raccomandazione nè più viva nè più frequente, convinto come sono che difficilissimamente potremo essere veri cristiani e cristiana avere la società senza una intensa propaganda delle associazioni cattoliche, il cui scopo è precisamente diretto a fare vivere Gesù Cristo negli individui affinchè Gesù Cristo viva pure nella famiglia e nella società.

Mentre perciò ringrazio vivamente la nostra Giunta Diocesana per lo zelo col quale promuove e dirige tutto il movimento cattolico della Diocesi, ringrazio pure le Federazioni Diocesane, tanto maschili quanto femminili, per il lavoro intenso che hanno svolto in questo stesso anno nelle parrocchie della città e della campagna riportandone, grazie a Dio ed alla cooperazione del Clero, frutti consolanti.

Un'ultima cosa vi debbo raccomandare ed è la *Buona Stampa*. Ormai non v'ha più nessuno che non legga e non ami sapere quel che capita nel mondo. Se ciò si facesse a scopo di vera e utile istruzione avremmo da compiacercene assai, ma molti purtroppo leggono per curiosità, per passione. E la stampa leggera e passionale corre per la maggiore! Non parlo dei romanzi, che stuzzicano le passioni e rovinano i lettori e specialmente la gioventù; ma di quel diluvio di periodici, fogli e foglietti, specie illustrati, che destano la curiosità, propinando alla gioventù specialmente un veleno così insidioso da traviare la mente e il cuore, con danni così funesti che non si potranno mai deplorare e piangere abbastanza! Quello che addolora si è che anche i grandi giornali quotidiani non nostri concorrono in questa propaganda deleteria e funestissima, se non con articoli di fondo, spesso con le notizie di cronaca, narrando alle volte fattacci così luridi e con colori così vivi da essere vere scuole di immoralità.

Senza dubbio questi giornali non solo sono proibiti dalla stessa legge naturale alla gioventù, ma a qualunque persona onesta. Per cui io sento il dovere di mettere sull'avviso non solo i Parroci e Sacerdoti tutti, che hanno la missione di allontanare le anime da siffatte letture, ma a tutti i carissimi Diocesani i quali sono tenuti in coscienza di allontanare da sè e dai proprii dipendenti ogni ragione di male, e a non concorrere col proprio obolo alla diffusione di qualsiasi stampa che contenga un pericolo.

In conseguenza debbo raccomandare « totis viribus » la stampa cattolica. Spero potervi annunziare presto quanto da tutti è vivamente desiderato, e cioè un nostro *giornale quotidiano cattolico piemontese*, per cui da tempo si lavora alacremente. Sono certo che, se la Provvidenza ci concederà di riuscirvi, farete tutti al nuovo giornale la migliore accoglienza, giacchè qui si tratta di conservare in mezzo a noi integra e pura la fede ed i costumi, al cui riguardo i cattolici tutti lo sanno non potersi assolutamente concedere transazioni di sorta, e, costasse anche sacrifici dobbiamo imporceli per il bene nostro spirituale.

Non mancano poi giornali settimanali che io pure vi raccomando vivamente e cioè il settimanale Diocesano « *L'Armonia* », di cui vi ho parlato recentemente, e che dovrebbe avere da tutte le famiglie della Diocesi, e anche « *La Voce dell'Operaio* » che, pur non essendo organo ufficiale dell'Azione Cattolica, propugna i nostri principii e da molti anni fa del bene in tutto il Piemonte.

Rinnovandovi di cuore l'augurio di ogni bene vi benedico di cuore mentre mi raffermo

Torino, 14 dicembre 1929.

Vostro Aff.mo in G. C.

* GIUSEPPE Card. Arcivescovo.

Prescrizioni per la musica di chiesa

Senza dubbio tra le cose che devono maggiormente stare a cuore alla Gerarchia Ecclesiastica va posta questa: che tutto ciò che appartiene al culto cristiano sia sempre mantenuto in quelle forme e in quelle linee di dignità, di bellezza e di santità che il fine altissimo della Liturgia richiede. I documenti emanati dalla Suprema Autorità della Chiesa in ogni tempo sono una ben chiara testimonianza della assidua cura che Essa vi rivolge. Recentissimo e importantissimo documento è la Costituzione Apostolica *Divini Cultus Sanctitatem* sulla Liturgia e sulla Musica Sacra, già integralmente riportata nella Rivista Diocesana nel fascicolo di marzo corrente anno.

A chiunque scorra con attenzione quel documento non può sfuggire la gravità dell'oggetto e la importanza che esso assume nell'intenzione del Sommo Pontefice, il quale richiama esplicitamente tutti i Vescovi ed Ordinari alla cura delle norme per la custodia della Sacra Liturgia.

Per questo non sarà inopportuno che a tutto il Clero, secolare e regolare, giunga una chiara parola e un invito a rivedere le condizioni del culto nelle rispettive chiese.

Confessiamo che non senza un vivo rammarico riceviamo assai spesso le relazioni che ci vengono fatte dagli Organi competenti, espressamente incaricati per l'opera di vigilanza, in specie dalla Commissione Diocesana per la Musica Sacra. Le infrazioni alle leggi liturgiche che riguardano il culto in genere e in particolare la musica di Chiesa, si verificano con frequenza impressionante, quantunque più volte si sia rivolto ai Revv. Parroci e Rettori di chiese, sulla Rivista Diocesana, apposito richiamo, e si siano ricordate le norme da osservarsi da tutti.

La Costituzione recente riafferma le prescrizioni del *Motu Proprio* di

S. S. Papa Pio X del 22 novembre 1903, permanente in tutto il valore e vigore di legge, per la dignità del culto e la edificazione dei fedeli.

Orbene per l'attuazione del *Motu Proprio* di Pio X e della recente Costituzione Apostolica deve essere duplice la cura del Clero:

- 1) rimuovere tutti gli abusi e le infrazioni alle norme liturgiche;
- 2) procurare la più attiva e degna partecipazione del popolo alle azioni liturgiche; soprattutto per mezzo del canto sacro.

1. — Quanto al primo intento da raggiungere, devono essere ben ricordate le seguenti norme:

1) Lo strumento proprio della Chiesa è l'Organo (sostituito in caso di mancanza dell'Harmonium) e nessun altro strumento si deve ammettere nelle sacre funzioni. Quindi è da ritenersi proibito l'uso del violino, del violoncello, dell'arpa e di qualsiasi altro strumento musicale, sia per concerti strumentali, sia per accompagnamento al canto. E questo anche in occasione di nozze.

2) Durante la celebrazione delle Messe Cantate di *Requiem* è permesso il suono dell'Organo o dell'Harmonium SOLTANTO come accompagnamento al canto, e non altrimenti. E durante le Messe lette di *Requiem* è vietato il suono di qualunque strumento, quindi anche dell'Organo.

3) Tanto nelle Messe cantate festive quanto in quelle di *Requiem* devono essere cantate tutte le parti che la liturgia prescrive, e quindi anche le parti variabili; e nelle Messe di *Requiem* non è lecito omettere nulla, né del *Graduale*, né del *Tratto*, né della *Sequenza*.

Qualora non si possano cantare le parti variabili con la loro propria melodia gregoriana, dovranno essere esposte almeno in forma di recitativo o con formola salmodica.

4) Sono assolutamente vietati i cori misti formati di elementi maschili e femminili. I cori femminili non possono assumersi l'ufficio di cappella musicale, ma devono cantare nella chiesa come popolo. Che se per necessità ed eccezionalmente fosse acconsentito che il coro femminile cantasse dalla cantoria (non mai in cori misti), dovrebbe essere sottratto alla vista del pubblico con tendine o grata fisse.

In nessun caso e in nessuna forma potrà essere permesso qualsiasi canto A SOLO di donna, in qualsiasi funzione.

5) E' vietata la esecuzione di composizioni musicali non rispondenti ai requisiti della musica liturgica; e il competente giudizio in merito spetta alla Commissione Diocesana per la Musica Sacra.

6) In occasione di speciali solennità a cui assista l'Ordinario od altro Prelato, i Parroci e Rettori di chiese devono presentare tempestivamente il programma dei canti da eseguirsi alla Commissione Diocesana per averne il VISTO.

7) I Parroci e Rettori di chiese prima di assumere organisti per il servizio liturgico devono assicurarsi che essi siano muniti di titoli sufficienti per disimpegnare decorosamente il loro ufficio. In mancanza di tali titoli, essi devono dare prova di adeguata cultura in canto gregoriano e organo davanti alla predetta Commissione Diocesana.

8) SANZIONI. - Le infrazioni che verranno rilevate saranno pubblicate con indicazione di nomi, luoghi e date, nella Rivista Diocesana, salvo ad applicare, in caso di recidiva, una multa proporzionata, da versarsi alla Cassa....

II. — Quanto alla divulgazione del Canto sacro e soprattutto del Canto Gregoriano e alla partecipazione del popolo alla solenne liturgia della Chiesa, si stabilisce quanto segue:

1) Mentre nei Seminari dell'Archidiocesi e nei Collegi Ecclesiastici si avrà particolare cura per la formazione del giovane Clero al canto gregoriano e alla musica sacra, con orari e programmi determinati, si rivolge caldo invito pure alle Comunità Religiose e a tutti gli Istituti religiosi di educazione, maschili e femminili, affinchè curino con molta sollecitudine e con impegno questa che è certo una parte importante di formazione religiosa, accettando programmi e — se occorre — ispezioni della Commissione Diocesana o dell'Associazione di S. Cecilia.

2) Tutte le Associazioni cattoliche, e segnatamente quelle che ufficialmente appartengono all'Azione Cattolica, curino l'istituzione e il buon funzionamento delle Scuole di Canto proprie, o la partecipazione alla Scuola Parrocchiale dove esiste, riguardando questa attività come un loro dovere e una parte obbligatoria del loro programma. Si rendano così atte a dare il miglior contributo alla grandiosità e alla vita delle solenni funzioni liturgiche.

3) I Revv. Parroci nell'evidente interesse delle funzioni e dell'incremento dello spirito religioso parrocchiale, provvedano nel miglior modo alla istruzione del popolo nel canto sacro e alla decorosa partecipazione dei fedeli, curando quanto è possibile la Scuola Parrocchiale e la formazione dei *Fanciulli Cantori*, conformemente alle esplicite raccomandazioni della Costituzione Apostolica.

4) Associazioni e Parroci provvedano alla formazione di maestri idonei per le scuole di canto liturgico, col procurare che elementi capaci frequentino la Scuola Diocesana di S. Cecilia (Associazione Ceciliana - Sezione di Torino - Via Palazzo di Città 4).

Rileviamo con plauso la cura che l'Associazione S. Cecilia prende per offrire ogni anno, in occasione della festa della Patrona, un saggio grandioso di esecuzione gregoriana con larga partecipazione dei fedeli. Ci auguriamo però che queste funzioni-tipo, che crediamo assai efficaci, si facciano con maggiore frequenza, e ne interessiamo per questo l'Associazione stessa.

Approviamo pure la iniziativa presa dalla Associazione di S. Cecilia di organizzare una gara tra le Scuole di Canto Parrocchiali, e facciamo appello ai Revv. Parroci e alle Associazioni, perchè rispondano con slancio, affinchè la buona riuscita della gara possa segnare praticamente un passo verso la desiderata e larga partecipazione del popolo ai *Sacri Misteri* e all'i solenne *Preghiera delle chiese*, fonte prima e indispensabile del vero *spirito cristiano* (Motu proprio di S. S. Pio X).

* GIUSEPPE Card. GAMBA Arciv.

Ricordiamo che la **RIVISTA DIOCESANA**
è obbligatoria a tutti i
RR. Parroci, ai Rettori di
Chiese ed agli Istituti Religiosi.

Gli abbonamenti si ricevono esclusivamente
presso l'Amministrazione in Corso Oporto, 11 bis.

Inviare l'abbonamento in L. 10 entro il mese di gennaio

ATTI DELLA CURIA ARCVESCOVILE

€ COMUNICATI DIOCESANI

Risposta ai questionari

Alcuni Parroci non hanno ancora consegnato le risposte ai Questionari. E' necessario che le presentino alla Curia almeno entro il mese corr.

Si ricorda poi che i medesimi Questionari debbono essere compilati e trasmessi per le Rettorie, Confraternite, pei Santuari, ecc. secondo i moduli e le norme date dalla S. Congregazione.

I RR. Parroci sono pregati di invigilare perchè tale ordine sia eseguito per tutte le Rettorie o Confraternite esistenti nell'ambito della loro Parrocchia.

Collette per il Giubileo

Le collette raccolte nelle singole Parrocchie e Chiese per l'acquisto del S. Giubileo, e che, per disposizione di S. Em. il Card. Arcivescovo, vanno a beneficio dei Seminari, siano consegnate entro il mese di Gennaio a qualcuno dei recapiti segnati nel numero di Aprile della Rivista, e cioè: Curia Arcivescovile - Giunta Diocesana, Corso Oporto 11 - Canonico Franchino, Seminario Metropolitano.

Corrispondenza colla Curia

Per maggior speditezza nel disbrigo delle pratiche da avviarsi colla Curia Arcivescovile prega si tener presente che le singole corrispondenze in busta sigillata non devono portare indirizzi personali, ma solo quelli di ufficio, e cioè: all'Ufficio del Vicario - alla Cancelleria - alla Segreteria ecc.

Nomine Arcivescovili

Teol. Avv. FIORIO LORENZO, Can. On. della SS. Trinità, nominato Vicario Generale Moniale e Officiale ordinario della Curia.

Teol. SONA Cav. GIUSEPPE, Segretario di S. E. Mons. Bartolomasi, nominato Canonico onorario della insigne Collegiata di Chieri.

Nuovo Parroco

Teol. POL FELICE è entrato in possesso della Parrocchia di Forno Canavese il giorno 8 corrente mese.

Movimento del Clero

Teol. ROSSO BARTOLOMEO, da Rettore del Borgaretto a Cappellano Mauriziano di Stupinigi.

Teol. PRELATO ANGELO, da Cappellano a San Filippo a Rettore del Borgaretto (Beinasco).

Sac. FORESTIERO DOMENICO, destinato Vicecurato a Santa Caterina di Vigone.

Necrologio

Sac. ALBERTONE Don PIETRO, Missionario della Consolata, morto a Torino il 30 novembre, d'anni 35.

Teol. BOSISIO ANGELO, di Vercelli, morto a Torino il 2 dicembre, di anni 48.

Mons. DUVINA Teol. FRANCESCO di Villafranca Piemonte, Pro-Vicario Generale, Vicario Moniale, Protonotario Apostolico « ad instar », Can della Metropolitana e Can. Arciprete On. della Collegiata di Chieri, morto a Torino il 3 dicembre, d'anni 81.

Sac. PERETTI FRANCESCO di Villafranca Piemonte, Priore di Vallo Torinese, morto a Vallo il 5 dicembre, d'anni 63.

Sac. FORNELLI MICHELE, di Cafasse, Cappellano della borgata Manica, Sommariva Bosco, morto ivi il 6 dicembre, d'anni 55.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Lettera del S. Padre al Card. Primate di Spagna sull'Azione Cattolica

PIUS PP. XI.

Diletto Figlio Nostro salute ed apostolica benedizione.

Il lieto annuncio a Noi dato nella tua devota lettera, che cioè sarà prossimamente celebrato a Madrid il primo Congresso Nazionale dell'Azione Cattolica in Spagna, Ci ha recato il più vivo conforto, non solo perchè da esso, come abbiamo ferma fiducia, verrà un salutare risveglio ed incremento alla causa cattolica, ma altresì perchè, promuovendo un'istituzione che tanto Ci sta a cuore, si darà, come tu stesso scrivi, un solenne tributo di venerazione e di affetto al comun Padre dei fedeli in quest'anno giubilare del suo Sacerdozio.

Noi pertanto, mentre accogliamo con cuore paterno questa nuova testimonianza di devozione e di attaccamento filiale da parte dei Nostri diletti figli della cattolica Spagna, prendiamo volentieri questa propizia occasione per esprimere nuovamente il Nostro pensiero e le Nostre direttive su questo argomento importantissimo, sicuri come siamo di fare cosa grata a te, diletto figlio Nostro, e ai tuoi colleghi nell'episcopato, e di cooperare altresì da parte Nostra, alla felice riuscita del Congresso.

Origine

Come abbiamo più volte notato in documenti simili a questo, secondochè le circostanze Ce ne porgevano l'opportunità, l'Azione Cattolica non è cosa nuova, ma nella sua sostanza è antica quanto la Chiesa, quantunque nella forma attuale si sia venuta delineando e precisando sempre meglio in questi ultimi tempi. Essa, da una parte, deriva dal bisogno che la Gerarchia Ecclesiastica ha sempre sentito, di avere dei cooperatori nel laicato cattolico, e dall'altra parte dal desiderio che lo stesso laicato cattolico deve provare vivo nel suo cuore di dare al clero la propria volenterosa cooperazione per il pacifico trionfo del Regno di Gesù Cristo. Per questo già l'Apostolo delle genti rammenta nella sua lettera ai Filippesi (c. IV, v. 3) i suoi cooperatori e chiede che siano aiutate quelle pie donne, che unite a lui « laboraverunt in evangelio ». Ed i Nostri Predecessori, lungo il corso dei secoli, hanno fatto più volte appello allo zelo operoso dei fedeli, invitandoli secondo i tempi e le circostanze, a prestare con ardore la loro opera al trionfo

della causa cattolica; anzi « quo asperiora Ecclesiae et consortioni hominum inciderunt tempora, eo impensius, veluti receptui canentes, fideles omnes hortati sunt, Episcopis prooeuntibus, sancta certarent certamina aeternaeque proximorum saluti pro viribus consulerent ». (Lett. al Card. Bertram).

Ma se, come abbiamo detto più sopra l'Azione Cattolica nella sua sostanza è antica quanto la Chiesa, tuttavia nella sua forma attuale è venuta formandosi e costituendosi in quest'ultimi tempi, secondo indicazioni date dai Nostri Predecessori più prossimi e secondo le direttive più volte da Noi espresse.

Natura

Già fin dall'inizio del Nostro Pontificato, nell'Enciclica « Ubi Arcano » Noi abbiamo proclamato pubblicamente che l'Azione Cattolica consiste nella partecipazione del laicato all'apostolato gerarchico della Chiesa; il che abbiamo confermato in altri documenti, asserendo che coloro i quali militano nell'Azione Cattolica « singulare prorsus Dei gratia, ad eiusmodi munus vocari, quod a sacerdotali munere haud longius abest, cum Actio Catholica nihil demum sit aliud, nisi Christifidelium apostolatus, qui, ducibus Episcopis, adiutricem Ecclesiae operam praestat, et pastorale eius ministerium quodammodo complet ». (Lett. al Card. van Roey). Dal che si vede, diletto figlio Nostro, quanto sia grande la dignità di questa istituzione e quanto essa sia importante ed anzi necessaria ai nostri tempi.

Ma affinchè la natura dell'Azione Cattolica risulti ancora più chiaramente espressa, Ci piace qui ripetere le parole rivolte su questo argomento al diletto figlio Nostro, Card. A. Bertram, Vescovo di Breslavia: « Neque « enim Actio Catholica in eo tantum consistit, ut homines suae quiske « christianaee perfectioni studeant, quod primarium est atque praecipuum, « sed etiam in verissimo apostolatu catholicis cuiusvis ordinis communi, « quorum sensus atque opera cum iis quibusdam quasi centris sanae doctrinae « et multiplicitis actuosisque laboris, cohaereant, quibus rite legitimeque consti- « tutis Episcoporum demum adest ac suffragatur auctoritas. Christifidelibus « igitur, qui sic coiverint atque in unum coaluerint, ut ad nutum hierarchiae « ecclesiasticae praesto sint, sacra ipsa hierarchia quemadmodum manda- « tum impertit, sic incitamenta et stimulus adiicit. Namvero, haud aliter ac « mandatum Ecclesiae divinitus commisum, ipsiusque hierarchicus aposto- « latus, Actio eiusmodi non externa prorsus sed spiritualis, non terrena sed « caelestis, non politica sed religiosa dicenda est. Veruntamen eam ipsam iure « meritoque *sociale* dixeris cum *id sibi* propositum habeat, ut Christi Do- « mini regnum prferat, quo quidem proferendo cum summum omnium bo- « num societati acquiritur, tum cetera quaeruntur bona, quae ab illo profici- « scuntur, ut sunt quae ad statum Civitatis pertinent et politica vocantur, « scilicet bona non privata ac singulorum propria, sed civibus communia: id « autem omne Actio Catholica ita potest et debet assequi, si, Dei Ecclesiae- « que legibus modeste parendo, a civilium studiis partium sit prorsus aliena ».

Associazioni economico-sociali

A questo punto però, onde togliere ogni motivo di abbaglio, dobbiamo avvertire che le associazioni le quali informando la loro attività al programma religioso e morale dell'Azione Cattolica, svolgono la loro opera direttamente nel campo economico e professionale, hanno esse sole, per ciò che riguarda gli interessi puramente economici, la responsabilità delle loro iniziative e dei loro atti, mentre per la parte religiosa e morale dipendono dalla Azione Cattolica a cui devono servire come mezzo di apostolato cristiano.

Da ciò risulta evidente che l'Autorità Ecclesiastica non può disinteressarsi di queste Organizzazioni, ma deve far sentire anche ad esse il suo benefico influsso, e far sì che si inspirino ai principii cristiani e agli insegnamenti della Chiesa. E così parimenti l'Azione Cattolica « cum fruatur ipsamet « utilitatibus, quas sodalicia religiosa dumtaxat et oeconomica sibi pepererint, « tum ea adiuvabit fovebitque id efficiendo, ut ncn medo consensio ac bene- « volentia, sed etiam adiutricis operae praesidium utrinque intercedat, eo « quidem cum Ecclesiae et humanae societatis emolumento, quod facile « coniicitur ». (Ibidem).

Al di fuori e al di sopra dei partiti politici

Così parimenti l'Azione Cattolica non deve confondersi colle organizzazioni primieramente ordinate a scopo politico, data la sua natura e finalità che la pongono al di sopra ed al di fuori dalle competizioni politiche. Ciò non vuol dire però che i singoli cattolici ncn debbano interessarsi dei vari problemi che riguardano la vita pubblica, inspirando sempre tutta la loro personale attività ai principii della doctrina cattolica e alle direttive della Chiesa, anzi niente vieta che i singoli cattolici facciano parte di partiti il cui programma e la cui attività non abbia nulla di contrario alle leggi di Dio e della Chiesa.

D'altra parte la stessa Azione Cattolica, pur mantenendosi, come tale, al di sopra dei partiti politici, coopererà al pubblico bene, sia colla diffusione e attuazione dei principii cattolici, fondamento e garanzia di cgni prosperità civile, sia attraverso ad una formazione squisitamente cristiana delle cscienze, che assicurerà al paese una falange di cittadini esemplari, non solo per il bene della Chiesa, ma anche solleciti del bene sociale, non meno che del bene individuale domestico. Che se poi le questioni politiche coinvolgono interessi religiosi e morali, l'Azione Cattolica potrà e dovrà all'ucpo direttamente intervenire indirizzando tutte le forze dei cattolici al di sopra delle particolari vedute, con una azione disciplinata, ai superiori interessi delle anime e della Chiesa.

Organizzazione unitaria della Azione Cattolica alle dipendenze della gerarchia ecclesiastica

Finalmente, come l'Azione Cattolica ha natura propria e finalità proprie, così essa deve avere una propria organizzazione unica, disciplinata e coordinatrice di tutte le forze cattoliche in mqdochè ciascuno per parte sua custodisca ed eseguisca scrupolcsamente tutti gli obblighi e tutte le mansioni che gli sono affidate, ed insieme coordinino la lcro attività in una giusta dipendenza all'autorità ecclesiastica. Essa infatti deve formare una unica famiglia di uomini e di donne, nonchè di gioventù dell'uno e dell'altro sesso, tutti mcssi unicamente dal desiderio di partecipare al ministero sacro della Chiesa ed agli ordini di essa, cooperare alla dilatazione del Regno di Gesù Cristo negli individui, nelle famiglie, nella società. Ed appunto perchè l'Azione Cattolica si propone di diffondere il Regno di Gesù Cristo negli individui, nelle famiglie, nella società, ognuno comprende come presupposto necessario alla fecondità della Azione Cattolica debba essere la formazione sentitamente cristiana dei suoi soci, cioè pietà solida, cognizione adeguata delle cose divine, costumi illibati, devozione illimitata al Papa ed ai Vescovi, zelo ardente ed operoso: formazione spirituale alla quale devono attendere precipuamente le organizzazioni giovanili. In tal modo esse mentre già inizieranno un efficace apostolato con la preghiera,

con il buon esempio, con le opere caritative, prepareranno poi uomini così pervasi di spirito cristiano, da saper trovare in ogni contingenza della vita, privata e pubblica, le vie rispondenti ai principii della dottrina cattolica e al vero bene della Chiesa e del Paese. Essa è un esercito pacifico di apostoli che vogliono conquistare le anime a Cristo e alla Chiesa Cattolica un esercito compatto, unitario, disciplinato. La pluralità invece di organizzazioni contrastanti nel medesimo ordine di cittadini, e la molteplicità di direzioni divergenti fra loro, eliderebbero le forze di questo esercito e ne impedirebbero la concordia ed ogni buon successo; il che devesi ad ogni uopo evitare.

Necessità di azione

Ed ora, diletto figlio Nostro, delineati in tal modo la natura, gli scopi e l'organizzazione unitaria dell'Azione Cattolica, altro non resterebbe che esortarvi a far sì che, anche nella Cattolica Spagna, essa ottenga sempre maggior incremento e sempre nuove e più belle vittorie le quali si otterranno certamente, se i Vescovi tutti, con la volenterosa cooperazione del loro clero, faranno sorgere, sia in seno alle varie opere e istituzioni dirette al vantaggio delle anime e fiorenti per attività di apostolato sociale, sia nei centri parrocchiali, valide schiere di cattolici organizzati e specialmente di gioventù maschile e femminile, animate tutte dallo stesso spirito di pietà e di zelo sprannaturale. Ma noi sappiamo che non avete bisogno di esortazioni, conosciamo l'animo generoso di codesto popolo tanto a Noi caro, sempre pronto ad obbedire ai Nostri comandi. Conosciamo parimenti la solerte attività del Clero e l'ardore apostolico dell'Episcopato spagnuolo. Voi vedete bene quali sono i tempi in cui viviamo e che cosa essi richiedono dalle forze cattoliche. Da una parte Noi lamentiamo una società sempre più paganeggiante, in cui la luce della fede cattolica s'illanguidisce negli animi e conseguentemente va oscurandosi in essi, in modo veramente pauroso, il senso cristiano, la purezza e l'integrità dei costumi. Dall'altra parte Ci addolora il fatto che il clero, sia perchè in taluni luoghi è scarso di numero, o sia perchè in molti ordini di persone, refrattarie al suo influsso benefico non può far giungere la sua voce e la forza dei suoi ammonimenti, è pur troppo insufficiente alle necessità ed ai bisogni dei nostri tempi. E' adunque necessario che tutti siano apostoli; è necessario che il laicato cattolico non se ne stia ozioso, ma unito alla Gerarchia Ecclesiastica e pronto ai suoi ordini, prenda parte alle sante battaglie, e con la preghiera, coll'azione volenterosa, cooperi al riscimento della fede e alla riforma dei costumi cristiani.

Tali saranno certamente, o diletto figlio Nostro, gli intendimenti e i propositi del Congresso Cattolico, che vci pressimamente celebrerete; e tali pure, Noi ne abbiamo ferma fiducia, saranno i frutti copiosi che esso apporterà per il bene della Chiesa, e per la prosperità vera di questa a Noi diletta Nazione. Nci ce lo auguriamo di tutto cuore, mentre imploriamo « a Pastorum Principe et Episcopo animarum nostrarum » i necessari aiuti per un esito felice e duraturo.

E intanto, in segno della Nostra particolare benevolenza, impartiamo a te, figlio Nostro, al tuo Clero e popolo l'Apostolica Benedizione.

Dato a Roma, il 6 novembre 1929.

S. C. DEI SACRAMENTI

Istruzione sulla materia del Sacrificio della Messa e sulla distribuzione e custodia della Ss. Eucarestia

(A. A. S. 4 novembre 1929)

Dominus Salvator Noster pignus admirabile praesidiumque maximum pro salute hominum reliquit, Augustissimum Eucharistiae Sacramentum instituens, eisque, ut ad Ipsum accederent praecipit illis verbis: « Amen, amen, dico vobis: nisi manducaveritis carnem Filii hominis et biberitis eius sanguinem non habebitis vitam in vobis. Qui manducat meam carnem et bibit meum sanguinem, habet vitam aeternam; et ego resuscitabo eum in novissimo die » (Ioan., VI, 54, 55).

Hinc est quod sancta Mater Ecclesia semper sollicita fuit fideles cohortari, ut caelesti hoc pane frequenter vescerentur, instar priorum christifidelium, qui, « erant autem perseverantes in doctrina Apostolorum et communicatione fractionis panis et orationibus » (Act. II, 42); atque ad hunc finem Sacra Congregatio Tridentinis interpretandis legibus praeposta, die 20 Decembris anni 1905 Decretum edidit « De quotidiana SS. Eucharistiae sumptione », exordiens his verbis *Sacra Tridentina Synodus*, cui Decretum accessit die 8 Augusti 1910, ita incipiens *Quam singulari* h. S. Congregationis de disciplina Sacramentorum, « De aetate admittendorum ad primam Communionem eucharisticam ». Incitationa etiam non laevia ad hunc salutarem usum fovendum praebuere eucharistici Conventus, a s. m. Leone XIII primitus constituti, quos unidique solemni ritu concelebratos, mirum in modum et excitasse in populis fidem, atque fuisse pietatem compertum habemus.

Interea Ecclesia omne semper studium adhibuit, ne abusus in confectione, susceptione et asservatione tanti Sacramenti irrepererent. Quapropter haec Sacra Congregatio disciplinae Sacramentorum praeposta, cum in suo officio explendo compererit, ad hanc rem quot attinet, nonnulla haberi corrigenda, vel in usum esse revocandas leges aut praescriptiones latas, quae sequuntur decernere, seu edicere et declarare statuit, *primo* quoad cautelas servandas in paranda materia Sacramenti Eucharistici; *secundo* in Eiusdem susceptione seu administratione; *tertio* in Eodem asservando ultimo triduo maioris hebdomadae.

I. Cum enim idem Sacramentum, praeter formam, constet materia, oportet ut haec religiosissime in sua substantia servetur. Materia autem, quae ex divina institutione, verborum consecrationis vi, ad divinum Sacrificium et Sacramentum Eucharisticum conficiendum inservit, duplex est, scilicet panis et vinum. De materiae substantia edicit Codex I. C. can. 815, § 1: « Panis debet esse mere triticeus et recenter confectus, ita ut nullum sit periculum corruptionis »; § 2: « Vinum debet esse naturale de genimine vitis, et non corruptum ». Ideo consequitur panem ex alia substantia conflatum, vel illum cui tanta sit admixta quantitas a

tritico diversa, ut iuxta communem aestimationem, tritici panem esse dici nequeat, materiam validam pro confiendo Sacrificio et Sacramento Eucharistico haud constituere.

Item uti valida materia haberi nequit vinum, seu potius liquor, qui sit ex pomis aliisque fructibus eductus, vel chimicae artis ope elaboratus, quamvis vini colorem, eiusque quodammodo elementa continere edicatur, vel illud vinum, cui aqua maiore vel pari quantitate sit permixta. Imo uti dubia reputanda erit materia, nec proinde adhibenda, si, licet non maiore aut pari quantitate quaecumque alia substantia tritico aut vino commisceatur, *notabilis* tamen quantitas aliena sit ipsi admixta; nefas siquidem est tantum Sacramentum nullitatis periculo obiicere. Ad hunc finem convenit ut eiusmodi materiam parantes, ea pernoscant, quae Suprema Sacra Congregatio S. Officii decrevit die 4 Maii an. 1887, die 30 Iulii an. 1890, die 15 Aprilis 1891, die 25 Iunii an. 1891, et die 5 Augusti 1896. Quae pressius ad rem nostram faciunt, referre praestat: « Episc. Carcassonen. eidem S. C. duo remedia proposuit, sive cum vinae abundantibus aquis inundantur, sive cum vinum ipsum transfertur, adeo ut debilitetur, vel facile corrumpatur: 1º Ut vino naturali addatur parva quantitas *d'eau-de-vie* ab ipsis proprietariis diligenter cum vino vero praeparatae (v. g. 15 vel 20 pro centum), et sic corruptionis periculum evitaretur; 2º Ut ebulliatur vinum usque ad 65 altitudinis gradus; tunc enim refrigeratum, minuitur quidem quantum ad quantitatem, sed ab omni corruptionis periculo praeservatur. Et quaerebat utrum haec remedia licita essent in vino pro sacrificio Missae, et quodnam praeferendum, S. C. feria IV, die 4 Maii 1887 reposuit: « Adhibeatur vinum ebullitum » (*Collectanea S. C. de Prop. Fide*, n. 1672, edit. anni 1907).

Pariter « Vicarius Apostolicus Tche-li in Sinis retulit: « Cum difficile sit meracum emere vinum in Europa, et difficilius adhuc illud pretio haud modico comparatum in Sinas transvehere, quin in via fraude adulteretur, iam abhinc pluribus annis tutius, necnon facilius missionariis huius vicariatus visum est, vinum pro Missae sacrificio in hac ipsa regione confici. Uvae vero, quas in septentrionalibus partibus reperiuntur, sacchari quantitatem nimis exiguum continent; ex quo fit ut vinum ex his ad sacrificium Missae expressum, alcoolis portionem infimam tantum habeat, et propterea vix incorruptum asservari possit, attentis praesertim diuturnis intensisque aestivi temporis ardoribus, corruptioni quam maxime faventibus. Tollitur incommodum, obtineturque vinum tuto servabile, necnon oculis, gustui, olfactuique haud ingratum, si centum libris uvarum mox contusarum addantur decem librae *sacchari ex canna* (idest ex planta graminea, botanice *saccharum officinale*, gallice vulgo *canne à sucre* nuncupata), haecque massa deinde more solito fermentatur. Quae cum deferbuerit, ex centum libris massae (novem sacchari libras iuxta exposita continentibus) obtinentur sexaginta septem vini librae, quae, ut ex calculo chimico coniicere licet, practice ad summum quatuor libras cum dimidia (idest circiter quintam decimam ponderis totalis partem) alcoolis ex saccharo geniti con-

tinent. Aliis verbis, supradicta operatione obtinetur vinum ex vite verum, cuius centum partes sex vel septem alcoolis heterogenei, seu non ex vite producti admixtas habent... Nunc autem, aliquo exurgente dubio, quaeritur: 1º An haec praxis ad obtinendum vinum pro Missae sacrificio tuta sit; 2º An valida; 3º Quid si huiusmodi vinum adhibitum fuerit in Missis ex iustitia ». S. C. reposuit die 25 Iunii 1891: « Vino pro sacrosancto Missae sacrificio, addendum potius esse spiritum, seu alcool, qui extractus fuerit ex genimine vitis, et cuius quantitas una cum ea, quam vinum de quo agitur naturaliter continet, haud excedat proportionem duodecim pro centum. Huiusmodi vero admisio fiat, quando fermentatio, sic dicta tumultuosa, defervescere incoepit, et ad nentem ». Mens est, si missionarii nequeant per se ipsos obtinere spiritum vini ex vino regionis, vino vel vinis regionis addant uvas passas, et faciant omnia simul fermentare ».

Si panis itaque vel vinum corrumperatur, vel alio modo substantialiter immutetur, primum est substantias ex corruptis vel immutatis iisdem speciebus derivantes, haud amplius materiam aptam ad Eucharistiam conficiendam constituere posse. Hanc ob causam cavendum etiam ne vinum, quod pro Missae Sacrificio paratur, diutius in lagena seu amphora maneat, adeo ut facile acescat, neve aliquantulum aquae furtim eodem hausto, reliquo immisceatur.

Eapropter iam patet quanta ad tantum rite conficiendum Sacramentum impendi a sacerdotibus cura debeat, ut utraque materia, panis scilicet et vinum, omnimoda securitate comparetur, his praesertim temporibus, quibus inexplebilis lucri cupiditas plures proterve suadet, non pauca adulterare, quae, quin ipsi corpori alendo inserviant, in perniciem potius eiusdem vertunt. Siquidem chimicae scientiae ope multa effor-mantur, germanam praeseferentia rerum speciem, substantia vero naturali destituta, vel aliquam substantiam fraudulenter alteri subrogando, quin facile fraus, etiam analysi adhibita, saepe detegi possit.

Iam vero ut quis certior exstet de vera panis vinique materia, quae ad tantum Sacramentum conficiendum omnino requiritur, potius profecto erit, nisi utramque Sacerdos apud se habeat domi confectam, eam ab illis comparare, qui, optime de iis experti, triticum ipsum conterant, sive vinum ex vitis fructu exprimant; et qui, omni suspicione maiores, tuto fidem facere possint, sese, quacumque fraude remota, vere hostias ex tritico solummodo confecisse, et vinum tantum ex vitis fructu, seu genimine expressisse.

Prolatis a legitimo ministro consecrationis verbis, ac valida adhibita materia, iam Christus Dominus sub utraque specie totus habetur, et quidem sub singulis cuiusque speciei partibus, prout Concilium Florentinum in condito pro Armenis Decreto declaravit, confirmavitque sacra Tridentina Synodus (Sess. 13, can. 3); et iam pulchre Angelicus Doctor his verbis expresserat « memento tantum esse sub fragmento quantum toto tegitur ». Hinc est quod rubricae Missalis romani sacerdoti litanti praecipiunt, ut, quoties aliquod hostiae fragmentum

super corporale vel patenam forte decidat, vel digitis sit applicitum, diligenter illud colligat, etsi minimum etiam foret. Unde nil mirum quod ex veteribus legibus graves in sacerdotem constitutae fuerint poenae, si eius negligentia gutta aliqua Dominici Sanguinis excidisset.

II. In administratione Eucharistici Sacramenti non minor adhibenda sedulitas, ne consecratarum hostiarum fragmenta pereant, cum in quilibet ipsarum, integrum Christi corpus adsit. Itaque curandum maxime fragmenta ab hostiis facile separentur, deciduntque in humum, ubi, horribile dictu! sordibus permixta, pedibus proculcantur.

Ad haec igitur praecavenda postulat necessitas, ut hostiae apte etiam conficiantur, et quidem ab iis, qui non solum honestate praestent, sed etiam ipsis conficiendis sint experti, idoneisque instrumentis instructi. Hinc est quod quibusdam in locis cum munus hostias parandi, vinumque pro Sacramento conficiendi, laudabili consilio, religiosis utriusque sexus sodalibus commissum fuerit, res prospere cessit.

Quod autem in Missalis rubrica sacerdoti altare petituro praecepitur, videlicet ut in apparando calice, fragmenta, si quae hostiam circumstent, caute amoveat, id ipsum peragere expediens erit, antequam particulae, quae communicandis Christi fidelibus inserviunt, in pyxidem ab eo, ad quem spectat, collocentur; atque hunc in finem prudens erit easdem particulas non acervatim in pyxidem iniicere, sed singulas in eadem apte disponere.

Quo facilius sacerdos ex corporali fragmenta colligat, oportebit ut hoc frustulis careat, quae ex acoensis super altare cereis excidere saepe solent, cum, istis permixta, aliquando haud facile discriminari queant. Studendum itaque, ut idem corporale, sanctissimum Christi corpus excepturum, candidum iugiter servetur, et quaevis ab eo macula absit; itemque munda sint oportet sacrae mensae mantilia, palla, atque linteolum, quod ad detergendum calicem adhibetur.

Ne autem fragmenta in humum decidunt quoties sacerdos Christi Corpus fidelibus praebet, sive ipsa directe, sive ex distenta mappa prolabantur, prudentissime dimidio fere praeterito saeculo mos fuit inductus, parva utendi patina, ex metallo confecta, subter eorum mentum apponenda. Facilius siquidem ac tutius, quam super protensa mappa, eadem fragmenta in illa sistunt, faciliusque pariter a sacerdote cerni colligique possunt. Et ipsa sacra Congregatio, tuendis praeposita Ritibus Ecclesiae, cum super hoc, die 16 Martii an. 1876 percontata fuisse, nullum contrarium emittens iudicium, respondit: « non esse interloquendum », unde idem mos pluribus in regionibus vigere coepit, et late se diffudit.

Alia causa dispergendi Eucharistici Sacramenti fragmentis, facile haberi potest, cum, peculiari aliqua circumstantia, sive ex Apost. Sedis indulto, sive facta locorum Ordinariis facultate ex iure id permittendi, sub dio Missa celebratur, flantibus interdum ventis. Ad praecavendam fragmentorum dispersionem, curandum erit quod altare, ubi Missa erit litanda, tribus e lateribus, tabulis tegatur; vel tentorium adsit super altare

obductum, et ad tria eius latera descendens in formam aediculae, quo ipsum altare a ventis protegatur, vel alia ratione id fiat, consentanea cum reverentia tanto mysterio debita.

III. Quoad asservationem Sacramenti Eucharistici ultimo triduo maioris hebdomadae, hoc adservatur ad Missam Praesanctificatorum celebrandam, et ad Communionem infirmis dandam.

a) S. Hostia pro Missa Praesanctificatorum, adservanda est in sacello intra Ecclesiam, quo pulchrius fieri poterit, ornato luminibus, velis, non nigris tamen aut lugubribus, et floribus, sine reliquis aut imaginibus sanctorum vel Beatissimae Virginis et S. Ioannis Evangelistae, remotisque statuis, scenas Passionis repraesentantibus.

Capsula autem seu arca, ubi calix cum S. Hostia est reponendus, ita sit confecta, ut calix adorantibus nullimode pateat, et obseretur clavis; super ostiolo capsulae, sigilla apponi non licet. Id statuitur Rubricis Missalis Romani et decretis S. C. Rituum.

Ex S. Rituum Congregationis decreto N. 3939, « Romana » haec habentur: « Utrum liceat ad exornandum praedictum altare (sepulcri) adhibere statuas aut picturas, nempe Beatissimae Virginis, S. Ioannis Evangelistae, S. Mariae Magdalena et militum custodum, aliasque huiusmodi? » Resp. « Negative. Poterunt tamen Episcopi, ubi antiqua consuetudo vigeat, huiusmodi repraesentationes tolerare: caveant autem ne novae consuetudines hac in re introducantur » (15 Decembris 1896).

Et n. 2873, « Narnien. »: « Cuinam tradenda sit clavis ostioli supradicti » (Arcae in qua asservatur SS. Sacramentum Feria V in Coena Domini)? Resp. « Iuxta alia decreta, Canonicō vel Sacerdoti in crastinum celebraturo » (7 Decembris 1844). Cui decreto consonant decreta sub numero 635, 813, 912,2335, 2830, 2833, 2904 et 579.

b) Pro Communione infirmis danda, in Ecclesiis parochialibus, aliisque, a quibus accipi solet Sanctissima Eucharistia, servandae sunt aliquae particulae consecratae in pyxide, circa cuius repositionem haec serventur. Iuxta mentem Rubricarum ista extra Ecclesiam esset reponenda, sc. prope Sacristiam, in loco opportuno et apto, ubi congrua cum reverentia adservandum erit Sacramentum, non tamen fidelium adorationi expositum, sed tantum communionem infirmis ministrandi causa custoditum. Huiusmodi locus opportunus et aptus est capella, seu sacellum prope Ecclesiam, vel ipsum sacrarium, aut aliquod parvum conclave sacrarii tutum et decens; aut etiam locus decens in parochiali domo, a domesticis et profanis usibus seiunctus, et a quocumque irreverentiae periculo remotus. Ibi parandum est tabernaculum obserandum, lampade coram eodem iugiter ardente, et repositio ipsa Feria V facienda est.

Ubi vero huiusmodi aptus locus non habeatur, sacra pyxis adservanda erit a Missa Feriae V ad Missam Praesanctificatorum ipso in « Sepulcro », uti communiter appellatur, post calicem; a celebrata autem

Missa Praesanctificatorum ad Missam Sabbati Sancti, in aliqua remotiore et secretiore capella ecclesiae, ibique lampas ~~ad~~ censa maneat. Si autem nullus, praeter « sepulcri » sacellum, locus aptus habeatur, pyxis in ipso sepulcro, usque ad Sabbatum Sanctum remaneat. Lampas ante Sepulcrum accendatur, extinctis ceteris luminibus, iis etiam sublatis, quae ad ipsius ornatum fuerunt apposita. Quod si in aliqua ecclesia Coenae Domini solemnia non habeantur, sacra pixis suo in altari servari poterit usque ad solis occasum eiusdem Feriae V; posthac usque ad Sabbatum Sanctum, in aliquem ex supra indicatis locis erit collocanda.

Prudentiae ceteroquin Episcoporum erit, quoties enascatur difficultas in harum praescriptionum observantia, quaenam sint aptiora loca ex enunciatis ad eumdem finem, dijudicare, et si non parvi super eadem re irrepserint abusus, ut sedulo isti removeantur, curare.

Quapropter Sacra Congregatio in plenariis Comitiis die 23 Martii 1929 habitis, omnibus mature perpensis et discussis, R.mis Ordinariis haec praescribenda esse censuit:

1. Ordinarii, attentis animadversionibus, praecoptis, et decisionibus supra expositis, ea quamprimum statuant, sedulissime servanda a Rectoribus ecclesiarum, et sub horum ductu ab aliis altari inservientibus, ut omne nullitatis periculum a Sacrificio altaris amoveatur, et omnis irreverentiae occasio arceatur.

2. Curent proinde ne in singulis dioecesibus vel civitatibus aut oppidis, pro natura locorum, idoneae desint personae, omnique suspicione maiores, praesertim religiosi utriusque sexus sodales, a quibus ecclesiarum rectores utramque Sacrificii et Eucharistici Sacramenti materiam, nisi apud se habeant, comparare possint, tuta conscientia adhibendam.

3. Item circa ea quae hostiarum confectionem spectant, iidem rectores advigilare debent, ne in ipsis fragmenta facile haerentia maneat, efficiantque ut, antequam Missa litetur, caute ac sedulo ea amoveantur, et saltem cribro leviter exutiantur, si ingens hostiarum numerus parandus erit.

4. Pervigilem adhibeant ipsi curam ut hostiae nonnisi recenter confectae consecrentur, et sacrae particulae, in pyxide adservatae, frequenter renoventur (Can. I. C. 1272, et *Rit. Rom.*, Tit. IV, cap. I, n. 7); ad quem finem studeant ut tabernacula, ubi sacra collocatur Eucharistia, quantum fieri poterit, ab humido vel a nimio rigido aere sint defensa: humore siquidem exstante, facile hostiae marcescunt, algore autem friabiles fiunt.

5. In diribenda fidelibus sacra Communione, praeter, ante communicantes extensem, linteum albi coloris, iuxta rubricas Missalis, Ritualis, et Caerimonialis Ep., patina erit adhibenda, argento aut metallo inaurato conlecta, nullimode tamen artificiosa arte intus exsculpta, quae ab ipsis fidelibus subter eorum mentum erit apponenda, excepto casu, quo sacra Eucharistia ab Episcopo ministratur, vel a Praelato Pontificalibus utente,

ve! in Missa solemni, adstante sacerdote vel diacono, qui patenam subter communicantium mentum teneat.

6. Monendi sedulo erunt fideles ne, dum suo apponunt mento patinam, et Sacerdoti dein tradunt, aut alteri fideli eam porrigunt, ita eamdem flectant aut invertant, ut, si quae adsunt, fragmenta decident et disperdantur.

7. Fragmenta autem quae in patina post sacram fidelium Communionem exstabunt, quoties haec intra Missam fuerit diribita, in calicem sedulissime, dìgitì ope, iniiciantur; in pyxidem vero, si extra Missam sacra Synaxis a fidelibus recipiatur.

Mens autem Sacrae Congregationis non est eas reprobare patinas, cuiusmodi demum sint formae quae modo adhibentur quibusdam in Ecclesiis, dummodo ex metallo sint confectae, quaque sint aptae saecris fragmentis colligendis.

8. Ordinarii denique satagant ut ecclesiarum rectores diligentissime munda servent altaria, una cum sacris supellectilibus, illa praesertim quae sacris Speciebus excipiendis inserviunt, et sciant super observantia praefatarum praescriptionum graviter onerari eorum conscientiam.

9. Quoad asservandas sacras particulas, infirmis ministrandas postremo hebdomadae sanctae triduo, Ordinarii locorum perspectam habeant Rubricarum et Decretorum Sacrae Congregationis Rituum intentionem; scientes easdem asservari non ad publicam venerationem, imo hanc prohiberi; tamen magnopere satagendum esse, ut Eucharistiae Sacramento, habita in primis ratione loci, non desit obsequium congruentis honoris et decoris.

Emi Patres praeterea mandarunt ut locorum Ordinarii, intra annum a recepta hac Instructione, S. H. Congregationem certiorem reddant de his quae decernere censuerunt, in executionem praescriptionum heic contentarum, et ad abusus forte inolitos convellendos.

In Audientia diei 25 Martii 1929 S.mus D. N. Pius Pp. XI, auditâ relatione infrascripti Secretarii H. S. Congregationis, eamdem Instructiōnem approbavit atque edi iussit, mandans ut mittatur ad omnes locorum Ordinarios et Praelatos regulares, ad hoc, ut sacerdotibus et religiosis sodalibus respective eam ipsi communicent.

Datum Romae ex Aedibus Sacrae Congregationis de Sacmentorum disciplina, die xxvi eiusdem mensis, anni MDCCCCXXIX.

† M. Card. *Praefectus.*

L. † S.

D. JORIO, *Secretarius.*

ADNOTATIONES.

1. Iucundo sane animo conspicere nobis licet quanta alacritate nostris hisce temporibus adiunctus sit cultus erga Ss.mum Eucharistiae Sacramentum, post habitos undique coetus celeberrimos, recolenda tam salutiferae tamque mirabili institutioni, quae miram Iesu Christi caritatem

in hominum salutem tam praecclare prodit. « Nihil enim efficacius - monebat Summus Pontifex Leo XIII - catholicorum animis excitandis, tum ad fidem strenue profitendam,, tum ad virtutes christiano nomine dignas exercendas, quam ut alantur et acuantur studia populi in admirabile illud amoris pignus, quod pacis vinculum est atque unitatis » (ex Brevi *Providentissimus Deus* diei 28 Novembris 1897).

2. Nil mirum itaque quod idem Pontifex stimulos addere nunquam destitit, ut eucharistici coetus in pluribus orbis terrae partibus haberentur. Huc spectant Litterae ab eodem datae die 16 Maii 1881, cum primus habitus est eucharisticus diversarum nationum conventus in Insulensi civitate, a die vicesima octava ad diem trigesimam Iunii anni eiusdem, quibus, hanc ob rem, suam expromebat laetitiam, et omnibus qui eidem conventui interfuerent Apostolicam benedictionem speciali affectu imperitum est. Quin imo die vicesima secunda Augusti dicti anni praesidi eiusdem coetus de hoc ei referenti, epistolam misit, qua ad magis magisque eiusmodi adaugendos coetus incitamenta praebuit his verbis: « Instate igitur, dilecti filii, operi vestro; novos semper ei adiicite sodales; propagare institutionem cui estis addicti, et in omnibus excitare conamini caelestem caritatis ignem, quem Christus venit mittere in terram, et quem per Eucharistiae sacramentum praesertim incendi voluit».

3. Die etiam 28 Maii anni 1892 epistolam encyclicam ad omnes Orbis Episcopos misit, *de Sanctissima Eucharistia*, cuius initium *Mirae caritatis* inscribitur.

4. Summus pariter Pontifex Pius X illud; nunquam satis celebrandum, edi decretum iussit die 20 Decembris anni 1905, quo SS. Eucharistiae quotidianam sumptionem fidelibus commendavit, et ad eam sancte et salubriter recipiendam opportuna pracepta dedit. Die insuper septima Augusti anni 1910, ut aliud ederetur decretum voluit, aetatem respiciens, qua ad primam Eucharisticam Communionem forent admittendi pueri puellaeque, statuens quoties ad discretionis annos, seu ad initium usus rationis pervenerint, eis sacram Communionem ministrari posse et deberi.

5. Utrumque decretum confirmatum fuisse scimus a Summo Pontifice Benedicto XV Rescripto edito a Secretaria Status ex Audientia diei 26 Iunii 1916, cui titulus *De Eucharistica puerorum utriusque sexus communione ad mentem Summi Pontificis die 30 mensis Iulii solemnri ritu promovenda* (*Act. Ap. Sedis*, vol. VIII), occasione qua generalis puerorum Communio indicta fuit, ut exitiale bellum, quo fere tota Europa tam saeve divexabatur, tandem aliquando desineret, istaque conquiesceret. Praestat eiusdem tenorem referre: « Ss. mus D. N. Benedictus divina Providentia Papa XV, cui nihil antiquius, quam ut pie inviolateque serventur decreta *Sacra Tridentina Synodus* et *Quam singulari*, fel. rec. Decessoris sui Pii X iussu edita, referente me infrascripto Cardinali a Secretis Status, cum prope adsit alter luctuosissimi eventi anniversarius dies, id mandare dignatus est, quod sequitur: « omnes et singuli in Europa locorum Ordinarii summopere current, ut, in Ecclesiis et Oratoriis

suae cuiusque dioecesis, die 30, qui dominicus est, proximi mensis Iulii, pueri utriusque sextus universi ad mentem Beatissimi Patris, sollemniore quo fieri poterit ritu, ad Sacram Synaxim accedant. Contrariis quibusvis minime obstantibus ».

6. Postremo Summus Pontifex Pius XI, quo Supremo Ductore fruimur, ad magis magisque eumdem cultum fovendum augendumque erga Ss.mam Eucharistiam, die vicesima quarta mensis Maii anni 1922, decimum sextum coetum inter nationes solemniter auspicatus est, eidemque adfuit. Satis autem cognita sunt ea quae idem Summus Pontifex in Allocutione habita die decima septima Decembris elapsi anni 1928 de eiusmodi eucharisticis coetibus edixit: « Equis ignorat quantopere ceteri qui acti sunt, ex nationibus omnibus Congressus Eucharistici, quamque mirum in modum contulerint ad fidem in populis excitandam, ad foveandam pietatem, ad christiana*e* denique vitae usum instaurandum? ».

7. Die autem 20 Decembris mensis, eiusdem anni, occasione qua annum quinquagesimum ab inito suo sacerdotio auspicatus est, parvulis Oratori S. Petri, Christi corpus primitus suscipientibus amantissime praebuit.

8. Die denique vicesima quinta Iulii huius labentis anni, ut benignissimo Deo gratiae agerentur pro inita inter S. Sedem atque Italorum regem conventione, exoptatae inter utramque potestatem pacis nuntia, iucundissime evenit, gratissima omnium recordatione, nunquam e memoria delenda, communem vespertinis horis conspicere Patrem, diuturnum post tempus, ex Basilica omnium maxima S. Petri in apertum solemnissima prodeuntem pompa, quem frequentissimi excellentissimorum ordinum viri comitabantur, quamplurimis etiam sacri ordinis alumnis incedentibus, pacisque Hostiam ferentem, ingenti populi multitudine praelaetitia gestiente, adeo ut miti spirante aere, atque occasu veluti cunctante, natura ipsa ob singularem eventum laetari videretur.

9. Dum itaque maxime laetandum quod ex huiusmodi excitato studio erga Ss.mam Eucharistiam uberes capiantur fructus, prudentia suadet ut pericula irreverentiae erga tantum Sacramentum arceantur. Ad hunc finem haec sacra Congregatio de Sacramentis, cui munus commissum est Sacramentorum tuendi disciplinam, illorum memor quae sive iuris canonici Codex, sive Concilia, sive Tridentina praecipue Synodus in recipiendo tanto Sacramento praecipiunt, hanc edi Instructionem curavit. Quanta siquidem reverentia idem Sacramentum tractari et suscipi debeat, Catechismus romanus ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini editus his praeclaris enuntiat verbis: « Quemadmodum ex omnibus sacri mysteriis, quae nobis tanquam gratiae certissima instrumenta Dominus Salvator Noster commendavit, nullum est, quod cum sanctissimo Eucharistiae Sacramento comparari queat: ita etiam nulla gravior alicuius sceleris animadversio a Deo metuenda est, quam si res, omnis sanctitatis plena, vel potius quae ipsum sanctitatis auctorem et fontem continet, neque

sancte, neque religiose a fidelibus tractetur » (*De Eucharistiae Sacramento*, caput IV).

10. Ad sancte itaque tractandum, religioseque suscipiendum divinum sacramentum, eadem sacra Congregatio iure optimo normas hac Instructione praebere studuit, respicientes tum altare, in quo sanctum Sacrificium perficitur, tum mensam, in qua Eucharistia sumitur, tum tabernaculum, ubi sacra custoditur hostia, tum materiam, qua idem conficitur, panem scilicet et vinum, quorum primus triticeus esse debet, alterum e genimine vitis eductum. Horum itaque confectio ad quodvis invaliditatis et irreverentiae periculum avertendum sedulo curanda, quemadmodum ipsa mantilia, quibus altare tegitur, et alia, quae inibi adhibentur, integra mundaque sint oportet.

11. Eadem ratione sacra Congregatio altaris administros urgere non desinit, ut in sanctissima Eucharistia fidelibus diribenda periculum dispergendi fragmenta amoveant, ideoque praecipit, ut in ea ministranda patina adhibeatur. Itemque caveant ut triduano mortis D. N. I. C. tempore, decenti custodiae Ss.mae Eucharistiae consulatur, eam scilicet sancte religioseque servando.

12. Prudenti vero parochorum industriae relinquitur, ut in Ecclesiis magnarum praesertim urbium, altare ubi tabernaculum collocatum est, Sanctissimum excipiens Sacramentum, pree coeteris indubio et conspicuo signo facile e fidelibus dignoscatur, irreverentiam etiam vitandi causa, ipsosque ad hunc finem hortentur, ut Ecclesiam ingressuri, potiorem, uti par est, cultum Eidem praebant.

13. Rogantur denique iterum iterumque R.mi Ordinarii tum locorum tum personarum, sacerdotesque utriusque Cleri, ut diligentissime effiant, ne aliquid ex iis quae in hac Instructione statuta sunt, ad sancte religioseque Sacramentum tractandum, in irritum cedat, cum detimento Eiusdem, cui caetera referuntur sacramenta, et prout Ss.mus Dominus Noster Pius Papa XI suprema Sua auctoritate, ut haec omnia serventur, sanxit.

D. JORIO, *Secretarius.*

COMMISSIONI ED OPERE DIOCESANE

DIREZIONE DIOCESANA PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE

Elenco delle offerte raccolte nell'Archidiocesi di Torino per la Giornata Missionaria 20 ottobre u. s. a favore della Pontificia Opera della Propagazione della Fede

Parrocchia Metropolitana, Torino L. 2650 — Parr. S. Barbara, Torino L. 2270 — Santuario e Conv. Eccl. Consolata, Torino L. 2119 — Parrocchia S. Secondo, Torino L. 2100 — Chiesa Ss. Martiri, Torino L. 1650 — Parr. Madonna di Campagna, Torino L. 1517,30 — Parrocchia Crocetta, Torino L. 1420 — Parr. S. Alfonso, Torino L. 1300 — Parr. Ss. Michele e Pietro, Cavallermaggiore L. 1200 — Parr. S. Maria della Pieve, Cavallermaggiore L. 1096 — Parr. Maria Ausiliatrice, Torino L. 1058,60 — Parr. di Lanzo

L. 1030 — Parr. di Valdellatorre L. 1002,05 — Parr. S. Giovanni, Ciriè L. 1000 — Parr. S. Carlo, Torino L. 1000 — Parr. S. Giovanni, Racconigi L. 960 — Istit. Suore di S. Giuseppe, Torino L. 912,40 — Parr. Gesù Nazareno, Torino L. 665 — Parr. di Polonghera, L. 770 — Parr. di Cavour L. 750 — Parr. di Volpiano L. 710 — Parr. S. Cuore di Gesù, Torino L. 700 Parrocchia Ss. Pietro e Paolo, Torino L. 700 — Ospedale San Vito, Torino L. 650 — Parrocchia di Rivarossa L. 603 — Parrocchia Collegiata di Moncalieri L. 600 — Convitto Padri Cappuccini, Bra L. 600 — Parrocchia San Mauro Torinese, L. 553,50 — Parr. Madonna del Pilone, Cavallermaggiore L. 552,50 — Parr. di Barbania L. 500 — Parr. di Piscina L. 500 — C. P. Figlie della Carità S. Salvario, Torino L. 500 — Parr. di Cantcira L. 448 — Parr. La Motta Cumiana, L. 440 — Parr. di Candiolo L. 430 — Parr. S. Agostino, Torino L. 425 — Chiesa S. Anna, via Massena, Torino L. 415 — Sant. S. Antonio, Torino L. 411,80 — Parr. Colleg. di Chieri L. 403 — Parr. S. Dalmazzo, Torino L. 400,30 — Parr. S. Gaetano, Torino L. 400 — Parr. Bandito, Bra L. 400 — Parr. S. Maria del Borgo, Vigone L. 400 — Ospedale S. Giovanni, Torino L. 400 — Ist. La Salle, Torino L. 400 — Parr. Coll. S. Maria della Stella, Rivoli L. 393 — PP. Passionisti S. Pancrazio, Pianezza L. 380 — Parr. S. Rita, Torino L. 375 — Parr. N. S. della Pace L. 350,20 — Parr. S. Maria, Racconigi L. 350 — Parr. di Cambiano L. 340 — Parr. di Sanfrè L. 330 — Parr. di Busano L. 328,75 — Parr. di Valperga L. 325 — Opera Pia Lotteri, Torino L. 315 — Parr. S. Giulia, Torino L. 302 — Parr. di S. Bernardino, Torino L. 301,60 — Parr. di Revigliasco L. 301,50 — Parr. Gran Madre di Dio, Torino L. 300 — Parr. di Carignano L. 300 — Parr. di Villastellone L. 300 — Parr. di Pancalieri L. 300 Parr. S. Egidio, Moncalieri L. 300 — Parr. di Balangero L. 300 — Parr. di Buttiglieri Alta L. 300 — Parr. di Favria Can. L. 300 — Conservatorio del Suffragio, Torino L. 300 — Parr. S. Maria, Avigliana L. 296 — Ist. Prinotti pei Sordomuti, Torino L. 300 — Parr. Settimo Tor. L. 285 — Parr. S. Croce, Torino L. 284 — Chiesa della Visitazione, Tcrino L. 285 — Parr. Orbas-sanc L. 280 — Basilica Mauriziana, Tcrino L. 275,80 — Parr. Mad. degli Angeli, Torino L. 275,50 — Chiesa S. Francesco, Moncalieri L. 273,15 — Parr. Castelnuovo d'Asti L. 265 — Parr. Colleg. Giaveno L. 255 — Parr. N. S. del Carmine, Torino L. 250 — Parr. Imm. Concez. S. Donato, Tcrino L. 250 — Parr. Monasterolo di Savigliano L. 250 — Parr. Nichelino L. 250 Parr. di Rivara L. 240 — Parr. S. Maria di Piazza, Torino L. 240 — Parr. di Pino Torinese L. 231,10 — Parr. Addolorata del Pilonetto, Torino L. 230 — Parr. di S. Gioachino, Torino L. 230 — Chiesa del Suffragio (Cappuccine) Torino L. 226,40 — Parrocchia S. Martino, Rivoli L. 224 — Parr. Trofarello L. 220 — Santuario S. Giuseppe, Torino L. 210 — Parr. S. Caterina, Scalenghe, L. 207,30 — Parr. S. Vito, Torino L. 205 — Parr. S. Francesco da Paola, Torino L. 202,50 — Parr. di Marene L. 200 — Parr. S. Francesco, Piossasco L. 200 — Parr. di Lombriasco L. 200 — Parr. di None L. 200 — Istit. Fedeli Compagne, Torino L. 200 — Sant. N. S. di Lourdes, Torino L. 193 — Parr. di Cavoretto L. 188,65 — Chiesa di S. Filippo, Savigliano L. 185 — Parr. di Coazze L. 172 — Parr. SS. Nome di Gesù, Torino L. 172 — Parr. S. Margherita, Torino L. 180 — Parr. di Pozzo Strada L. 180 — Parr. S. Giovanni, Caselle L. 160 — Parr. di Piobesi L. 160 — Parr. San Tommaso, Torino L. 160 — Parrocchia S. Pietro, Berzano L. 154 — Parr. S. Francesco al Campo L. 150 — Parr. S. Giovanni, Savigliano L. 150 — Parr. N. S. del SS. Sacramento, Torino L. 150 — Parr. di Venaria R., L. 150 — Chiesa di San Domenico, Torino L. 150 — Circolo «S. Ignazio», Chieri L. 148,60 — Parr. Corpus Domini, Tcrino L. 142 — Parr. S. Carlo, Ciriè L. 140 — Parr. di Virle Piemonte L. 140 — Parr. di Forno Canavese L. 140

— Parr. di Cavallerleone L. 130 — Parr. di San Giorgio, Chieri L. 130 — Parr. di Grugliasco L. 127,60 — Parr. di San Maurizio L. 125 — Basilica di S. Lorenz, Torino L. 121 — Parr. di Aramengo L. 120 — Chiesa « Immacolata », Torino L. 120 — Parrocchia di Baldissero T. L. 115 — Parr. di Pecetto L. 112 — Parr. di Rivalta T. L. 114 — Circ. « Cor Ardens » Torino L. 110,10 — Parr. di Pessinetto L. 110 — Parr. di Casalgrasso L. 110 — Rettoria Gerbido Torin. L. 106,45 — Parr. di Ternavasso L. 105 — Parr. di Murello L. 105 — Parr. di Rosta L. 105 — Parr. di Volvera L. 102,75 — Parr. della Madonna della Neve, Marmorito L. 100 — Parr. di Bruino L. 100 — Parr. di Oglianico L. 100 — Parr. di Faule L. 100 — Parr. di Ceres L. 100 — Parr. di Sciolze L. 100 — Parr. di S. Sebastiano Po L. 100 — Parr. S. Genesio, Corio C. L. 100 — Parr. S. Maria della Pieve, Savigliano L. 100 — Rettoria Borgaretto, Beinasco L. 100 — Istituto S. Cuore, Valsal'se L. 100 — Ist. Suore Maria Ausiliatrice Valdocco, Torino L. 100 — Ccnv. PP. Cappuccini, Villafranca P. L. 100 — Parr. Madonna della Scala L. 97,60 — Parr. di Bardassano L. 95 — Parrocchia S. Giovanni, Poirino L. 90 — Parr. S. Bernardo, Carmagnola, L. 85 — Parr. Marocchi, Poirino L. 80 — Parr. Moncucco L. 80 — Parr. di Garzigliana L. 80 — Parr. S. M. Maddalena, Giaveno, L. 80 — Educatrio Duchessa Isabella, Torino L. 80 — Circolo « Immacolata », Torino L. 80 — Sant. N. S. di Lourdes, Giavenc L. 80 — Parr. di Pratiglione L. 78 — Ist. S. Natale, Torino L. 76 — Parr. di Villabasse L. 70 — Parrocchia di Mirafiori L. 68 — Parrocchia di Sangano L. 65 — Chiesa di San Domenic, Chieri L. 63 — Parrocchia Collegiata di Carmagnola L. 62 — Parrocchia di Giscla L. 60 — Parrocchia di Brione L. 60 — Parrocchia di Beinascc, L. 60 — Parr. di Rivalba L. 60 — Borgata Barauda Moncalieri L. 59,50 — Parr. di Mondrone L. 55 — Parr. Capp. Moglia (Salesiani), Chieri L. 55 — Chiesa SS. Trinità, Torino L. 53,75 — Chiesa delle Sacramentine, Torino, L. 55 — Parr. di Groscavallo L. 50 — Parr. di Malanghero L. 50 — Parr. S. Giovanni, Carmagnola, L. 50 — Parr. La Pieve Scalenghe L. 50 — Parr. di Fiano L. 50 — Parr. Devesi di Cirié L. 50 — Conv. PP. Cappuccini S. Maria del Monte, Torino L. 50 — Sucre Missionarie S. Cuore, Torino L. 50 — Oratcrio S. Michele, Torino L. 50 — Capp. Ponte Pietra, Giaveno L. 50 — Parr. Palera, Moncalieri L. 45 — Parr. di Casalborgone L. 44 — Casa della Missione, Chieri, L. 41 — Parr. S. Luca, Villafranca P. L. 40,20 — Parr. di Pertusio L. 40 — Parr. di Mombello T. L. 40 — Parr. di Robassomero L. 40 — Parr. di Bcrgo Salsasio, Carmagnola L. 40 — Parr. S. Pietro, Castagneto Po L. 38 — Parr. di Mongreno L. 38,10 — Parr. Moriondo Po L. 36,80 — Parr. di Bertesseno L. 35 — Parr. di Balme L. 35 — Parr. di Piazzo L. 35 — Parr. di Montaldo L. 35 — Chiesa SS. Sudario, Torino L. 32 — Parr. La Sala, Giaveno L. 31 — Parr. Valgioie L. 30 — Parrocchia Andezeno L. 30 — Protezione della Giovane Torino L. L. 30 — Chiesa S. Chiara, Torino L. 30 — Parr. di Grasso L. 27,50 — Parr. di Usseglio L. 25 — Parr. di Germagnano L. 25 — Suore di San Gaetano, Torino L. 25 — Parr. Ss. Filippo e Giacomo, Cumiana L. 25 — Piccile Sucre del S. Cuore di Gesù, Torino L. 25 — Capp. Villa Brea, Chieri L. 25 — Oratorio S. Teresa, Chieri, L. 25 — Borgata Livorna, Chieri L. 23,45 — Cordero Maria L. 20 — Sant. Madonna del Buon Consiglio, Torinc L. 20 — Istituto Povere Cieche, Torino L. 20 — Parr. di Levone L. 20 — Parr. di Canischio L. 20 — Parr. Pianc degli Audi, Corio L. 15 — Parr. Banna, Poirino L. 15 — Parr. di Monasterclo T. L. 15 — Borgata S. Antonio, Caffasse L. 15 — Confr. Spirito Santo, Cambiano, L. 15 — Parr. di Givoletto L. 10,50 — Parr. S. Genesio, Castagneto L. 10 — Borgata Falcettini, Chieri L. 8,70 — Monastero Benedittine, Chieri L. 7 — Parr. Borgata Mottura, Villafranca P. L. 5. Totale delle offerte raccolte L. 64.860,30.

Statuto Unione Eucaristica per la Buona Stampa

1º — E' costituita in seno alla Società Diocesana Buona Stampa l'Unione Eucaristica per la Buona Stampa.

2º — Suo scopo è la riparazione del male compiuto dalla cattiva stampa e la implorazione delle grazie e degli aiuti divini sopra l'opera di diffusione della Buona Stampa.

3º — Mezzi: la preghiera privata e collettiva (ad esempio nei gruppi), l'offerta di buone opere, penitenze, ecc., ore di adorazione, predicationi, ecc. e in modo speciale la S. Comunione e la promozione del culto Eucaristico.

4º — Si consiglia agli iscritti la Comunione possibilmente ogni sabato secondo lo scopo e le intenzioni dell'Unione stessa.

5º — L'Unione Eucaristica è retta da un sacerdote col titolo di Direttore designato dall'Ordinario.

6º — All'Unione Eucaristica possono partecipare tutti i cattolici di ambo i sessi.

7º — L'Unione Eucaristica è sotto la protezione di Maria SS. Immacolata e ne celebra solennemente la festa.

8º — Il Sacerdote che dirige l'Unione Eucaristica stabilisce le intenzioni d'ogni settimana.

9º — Gli iscritti devono essere scelti tra le persone di particolare pietà ed essere perciò designate dai RR. Parroci o dai Sacerdoti Assistenti.

10º — Le liste degl'iscritti tenute al Centro in apposito registro vengono periodicamente rivedute.

11º — I gruppi devono inviare annualmente un breve rapporto sull'attività propria: preghiere, opere, iscritti, ecc.

12º — Il Direttore può anche premiare Gruppi e individui e convocare quando crede, in adunanza, gli iscritti.

13º — I Soci dell'Unione Eucaristica dove possono, si riuniscono in un gruppo con un capo gruppo ed un Assistente Ecclesiastico. Tali Gruppi possono vivere in seno alle Sezioni di Buona Stampa o in seno ad istituti varii, od anche isolatamente.

14º — I Soci ricevono una pagella d'iscrizione e non hanno l'obbligo di alcun pagamento. Si accettano tuttavia le offerte volontarie per le spese di stampa, propaganda ed eventuali.

INDULGENZE

Il Santo Padre Pio XI con rescritto della S. Penitenzieria in data 25 febbraio 1926 concedeva le seguenti indulgenze:

PLENARIE: (da lucrarsi alle solite condizioni). Il giorno dell'ingresso — (Ogni primo sabato del mese) — S. Natale — S. Pasqua — Corpus Domini — Festa del S. Cuore — Festa di Gesù Cristo Re (ultima domenica di ottobre) — Pentecoste o in uno dei nove giorni che la precedono — Immacolata Concezione — Addolorata (feria sesta dopo la domenica di Passione e il 15 sett.) — Assunzione — Ss. Apostoli Pietro e Paolo — S. Francesco di Sales — Santa Caterina da Siena.

PARZIALI: Di sette anni e sette quarantene da acquistarsi dagli ascritti negli altri sabati del mese ricevendo la Santa Comunione a norma dello statuto.

— Di trecento giorni ogni volta che reciteranno sette «Gloria Patri» in onore dello Spirito Santo secondo i fini della Pia Unione.

AVVERTENZE E MODALITÀ

L'iscrizione alla « Unione » è libera e non importa alcuna tassa nè iniziale nè annuale; importa invece l'impegno di pregare per la Buona Stampa e di far la Comunione settimanale, possibilmente al sabato, a questo scopo.

L'iscrizione può farsi singolarmente, privatamente; per famiglia, iscrivendosi tutti i suoi membri, e ne abbiamo già vari esempi; oppure in gruppo.

Questi gruppi si possono formare in seno alle associazioni ed in seno anche agli Istituti, collegi, ecc.

L'iscrizione in gruppo ha il vantaggio della assistenza del Capo Gruppo, che è sempre un sacerdote, del mutuo esempio e vicendevole incoraggiamento e della preghiera collettiva e delle sacre funzioni e pii esercizi che ogni Gruppo può ed è bene che promuova ogni tanto a questo scopo.

Lo scopo generale dell'Unione Eucaristica, e quindi l'intenzione generale della nostra preghiera è duplice, negativa e positiva: vale a dire: la riparazione del male compiuto dalla cattiva stampa, e la implorazione delle grazie e degli aiuti divini sopra l'opera di diffusione della Buona Stampa. A questa intenzione generale se ne aggiunge una particolare per ogni settimana che verrà pubblicata di volta in volta su L'ARMONIA e su la SETTIMANA RELIGIOSA, che saranno così gli organi dell'Unione. Ai singoli iscritti ed ai Gruppi della Unione Eucaristica, il seguire attentamente ogni settimana queste pubblicazioni.

L'iscrizione si fa alla sede dell'Unione Eucaristica, Corso Oporto 11 bis. Gli iscritti riceveranno dopo qualche tempo la pagella di iscrizione al proprio domicilio.

NOTE PER IL CLERO

Le disposizioni tributarie per gli Enti religiosi

CIRCOLARE. — Per effetto del Concordato intervenuto tra la Santa Sede ed il Governo italiano si è reso necessario da parte del Ministero delle Finanze illustrare il contenuto delle disposizioni relative alla materia tributaria racchiuse negli articoli 2 e 29 del Concordato medesimo.

Fra le disposizioni riportate dal Concordato presenta particolare importanza agli effetti delle tasse di registro, di successione, di manomorta e sulle concessioni governative quella in base alla quale il fine di culto e di religione è equiparato a tutti gli effetti tributari, ai fini di beneficenza e di istruzione.

Tasse di successione e donazione, tasse ipotecarie e tasse sulle concessioni governative. — Poichè le liberalità a favore di corpi morali italiani legalmente riconosciuti con scopo specifico di beneficenza, istruzione ed educazione sono esenti da tasse di registro di successione, ipotecarie e sulle concessioni governative, ne segue che simile beneficio spetta alle donazioni, nonchè alle trasmissioni ereditarie a favore degli enti ecclesiastici italiani, avvertendo che anche quando non sia stato espressamente dichiarato il fine di culto, questo deve ritenersi implicito, salvo che il testatore non avesse espressamente designato un fine diverso da quello di culto o degli altri per i quali è ammesso il beneficio.

Occorre appena chiarire che fra i suddetti enti sono da comprendersi non solo quelli che hanno vera e propria natura di beneficio, come le mense

vescovili, i benefici parrocchiali, coadiutoriali, le prebende, quote curate, ecc., ma anche quelli privi di questo carattere come i capitoli, le fabbricerie, i seminari, santuari, ecc., o comunque qualsiasi ente che pur non essendo amministrato da ecclesiastici si proponga tuttavia fine di culto, come p. es., le confraternite, congreghe, ecc.

Ma oltre a questi enti preesistenti alla nuova sistemazione ecclesiastica finora riconosciuti godranno pure del privilegio accennato, le associazioni o case religiose che comproveranno di avere ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi della lettera b) del surriportato art. 29, tanto quelle che hanno la sede principale nel Regno e che sono rette da italiani, quanto le provincie religiose italiane, nei limiti del territorio dello Stato e sue Colonie, delle associazioni aventi la sede principale all'estero.

Non compete invece la esenzione alle case generalizie ed alle procure delle associazioni religiose estere.

L'applicazione dei suindicati benefici avrà luogo a favore di quelle trasmissioni che si verificheranno dalla data dell'entrata in vigore del Concordato. Il beneficio della esenzione della tassa di registro riguarda gli atti registrati dopo la ratifica degli accordi lateranensi e ricade anche sugli accertamenti suppletivi di valore fatti dopo tale data, anche se si tratti di atti già tassati.

Tassa di manomorta. — Coerentemente ai principii sopra esposti, tutti gli istituti ecclesiastici ed altri enti aventi fini di culto saranno sottoposti alla tassa di manomorta con la stessa aliquota del 0,90 per cento per gli istituti di carità, beneficenza, istruzione ed educazione.

Ed in virtù del medesimo principio di equiparazione del fine del culto e quello di beneficenza, lo stesso trattamento deve usarsi a quelle rendite che pur non appartenendo ad enti ecclesiastici, debbono in forza di disposizioni testamentarie o statutarie essere erogate per fine religioso, come ad esempio le rendite dipendenti da lasciti modali in favore di opere pie per celebrazioni di messe, suffragi, restaurazione di edifici destinati al culto, ecc.

L'accennata riduzione spetta appena entrato in vigore il Concordato con lo scambio delle ratifiche in modo che anche il primo pagamento semestrale dell'anno corrente 1929 deve assoggettarsi all'aliquota del 0,90 per cento.

Dal beneficio restano esclusi i supplementi relativi ad annate anteriori anche se accertati dopo la entrata in vigore del Concordato.

Resta altresì inteso che dallo stesso beneficio sono esclusi gli enti ecclesiastici aventi sede all'estero, sebbene con fine di culto, per le rendite percepite nello Stato e ciò in virtù del capoverso dell'art. 1 della citata legge sulla manomorta.

Siccome però per effetto del riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni o case religiose vengono a risorgere nuovi enti di manomorta, è d'avvertire, inoltre, che essi sono soggetti alla denunzia e ciò nel termine di 60 giorni da quello in cui hanno incominciato ad esistere legalmente, col relativo pagamento della tassa sulla base del 0,90 per cento a decorrere dal 1.º gennaio dell'anno successivo a quello della loro legale esistenza.

Non sarà infine superfluo aggiungere che sebbene per virtù del Concordato resta abolita la quota di annuo concorso, questa conserverà il suo effetto come passività già dedotta per la tassa dovuta nel quinquennio in corso 1926-930 e sarà esclusa dal passivo solo per il successivo periodo di accertamento 1931-1935.

Tassa di passaggio di usufrutto dei beni. — Per quanto riguarda l'abolizione di questa tassa disposta dal Concordato, basta avvertire che non saranno soggetti a tassa quei passaggi dipendenti da investiture fatte successivamente all'entrata in vigore del Concordato. Conseguentemente è soggetto a tassa il conferimento di quei benefici per i quali il riconoscimento civile abbia avuto luogo anteriormente al 7 giugno 1929, sebbene la presa di possesso della temporalità da parte dell'investito, abbia avuto luogo successivamente a tale data.

Resta però fermo, nel caso di esenzione dalla tassa di passaggio, ed ai soli effetti della voltura catastale e dei pagamenti dei relativi diritti, l'obbligo della denunzia dei beni immobili, nel termine di quattro mesi dalla nomina degli investiti.

E ciò perchè nessuna modificazione è stata apportata dal Concordato per quanto riguarda la iscrizione dei beni degli enti suddetti nei libri catastali e quindi nulla è innovato in merito alle domande di voltura che devono presentarsi in seguito ai passaggi di usufrutto che hanno luogo nella presa di possesso dei benefici ed altri enti ecclesiastici.

Tasse di trasferimento per atti tra vivi. — Qualche chiarimento occorre a questo proposito per acquisti ccongiuntivi, fatti in passato, col patto tontinario di diversi associati, per larvare l'acquisto dei beni che alle associazioni religiose era inibito. A ciò occorre ricordare che d'ordinario i suddetti acquisti venivano effettuati o in piena proprietà a favore di tutti i partecipanti col patto dell'accrescimento alla morte di ciascuno fino all'accenramento dell'intero a favore dell'ultimo superstite, e col godimento in comune dell'usufrutto, salvo ad ammettere nuovi partecipanti per non fare estinguere mai la tontina.

Ora rispetto a questa ultima forma la Finanza si è attenuta al criterio di tassare l'intero prezzo al momento dell'acquisto in comune, salvo a prenotare la tassa di consolidazione per esigerla alla morte dell'ultimo superstite quando i due diritti frazionari della proprietà venissero a concentrarsi nell'ultimo superstite.

Tassa di bollo — L'articolo 2 del Concordato, fa una larga enumerazione di atti esenti da qualunque onere fiscale, enumerazione che non è tassativa bensì esemplificativa e comprende, oltre agli avvisi relativi a funzioni di culto, qualunque documento (istruzioni, ordinanze, lettere, pastorali, bollettini diocesani, ecc.), formate dalle Autorità ecclesiastiche nell'esercizio del governo spirituale dei fedeli.

Pertanto debbono considerarsi esenti dalla tassa di bollo non solo gli avvisi sacri aventi per iscopo l'esercizio del culto o di funzioni religiose, comunque si affiggano al pubblico sulle porte delle chiese o degli uffici ecclesiastici o altrove, ma altresì tutte le pubblicazioni ed affissioni relative al governo spirituale dei fedeli.

Inoltre resta fermo il privilegio tributario che prevede l'esenzione dalla tassa d'inserzione annessa alla detta legge del bollo per gli avvisi relativi a funzioni di culto inseriti nei giornali, riviste ed altre stampe.

(*Monitore Ecclesiastico*: novembre 1929.)

Corsi gratuiti di Esercizi Spirituali alla Casa della Pace (Chieri)

I^o CORSO - dalla sera del giovedì 26 dicembre 1929 alla sera della domenica 29 dicembre.

II^o CORSO - dalla sera del sabato 11 gennaio 1930 alla sera del martedì 14 gennaio 1930.

III^o CORSO - dalla sera del sabato 18 gennaio 1930 alla sera del martedì 21 gennaio 1930.

Si desidera che i giovani intervengano di preferenza al 3^o Corso, e non si accettano giovani che non abbiano almeno 16 anni.

E' assicurato il riscaldamento in tutte le camere, nella chiesa e nei corridoi.

I posti disponibili sono circa 60.

Nell'accettazione si darà la preferenza alle domande arrivate prima e a chi non ha mai fatto gli Esercizi Spirituali.

Non potrà essere ammesso agli Esercizi chi non avrà prima fatto la domanda e ricevuta la risposta affermativa.

Le domande devono essere accompagnate da una raccomandazione del proprio parroco e indirizzate al

Rev.do SUPERIORE DELLA MISSIONE
Casa della Pace

(Torino)

CHIERI

BIBLIOGRAFIA

L'indice dei libri proibiti. - Riveduto e pubblicato per ordine di S. S. Pie XI - Vaticana - L. 10.

A questo volume, importantissimo per Clero e per i fedeli cristiani, Sua Eminenza il Card. Merry del Val ha premesso una importante prefazione, di cui piace ripetere alcuni tratti significativi, di pratica attualità:

La Santa Chiesa attraverso i secoli sostenne grandi, tremende persecuzioni, moltiplicando via via gli eroi che suggellarono col sangue la fede cristiana; ma oggi una battaglia ben più terribile le muove l'inferno, quanto subdola e blanda altrettanto deleteria, ed è la stampa cattiva. Nessun pericolo più grave di questo minaccia la integrità della fede e del costume, e perciò la Santa Chiesa non cessa mai di indicarlo ai cristiani, perché se ne guardino.

I fedeli fin da principio, benché allora per mancanza dei moderni mezzi di divulgazione fossero scarsi gli scritti, vennero dalla legittima autorità premuniti contro i libri erronni ed immorali. Già l'Apostolo delle genti ottenne con la sua zelante predicazione che i neofiti di Efeso bruciassero pubblicamente i libri superstiziosi. Dietro l'esempio di tanto maestro i pastori di anime, massime i Sommi Pontefici, nulla risparmiarono per allontanare gli uomini redenti, *non corruptibilibus auro vel argento... sed pretioso sanguine quasi Agni immaculati Christi et incontaminati*, dalle perniciose letture.

Né si dica che la condanna dei libri nccivi è violazione di libertà, guerra alla luce del vero e che l'Indice dei libri proibiti è un permanente attentato al progresso delle lettere e delle scienze.

E' manifesto innanzitutto che nessuno più validamente della Chiesa cattolica insegna che l'uomo è dotato dal Creatore di libertà, e nessuno

più di lei ha difeso questo *praestantissimum donum Dei* contro chi ha osa' o negarlo o comunque diminuirlo. Soltanto gli infetti di quella peste morale che corre sotto il nome di liberalismo possono vedere inflitte ferite al libero arbitrio nei freni posti dal legittimo potere al libertinaggio: come se l'uomo, per questo che è padrone dei suoi atti, fosse autorizzato a fare sempre ciò che vuole.

I libri irreligiosi ed immorali sono talora scritti con stile ammaliante, trattano spesso di argomenti che o accarezzano le passioni carnali o lusingano l'orgoglio dello spirito, sempre poi con studiati artifizi e cavillosità di ogni genere mirano a far presa nelle menti e nei cuori degli incauti lettori; è naturale perciò che la Chiesa, qual provvida madre, con le sue opportune proibizioni ammonisca i fedeli perché non accostino le labbra ai facili calici del veleno. Non dunque per paura della luce la Santa Sede vieta la lettura di certi libri, ma per quello zelo del quale Dio la infiamma e che non tollera la perdita delle anime, insegnando la stessa esperienza che l'uomo, decaduto dalla giustizia originale, è fortemente inclinato al male ed ha per conseguenza estremo bisogno di protezione e di difesa. Del resto, quanto sia necessaria per il pubblico bene la repressione della stampa cattiva e come essa si riaccordi perfettamente con la giusta libertà l'hanno mostrato, soprattutto negli ultimi tempi, i Governi anche più civili, i quali per tutelare le leggi e la tranquillità dell'ordine sono ricorsi, con rigore ignoto alla Chiesa, perfino alla censura preventiva.

Inoltre, i pregi letterari o scientifici, se pure sono reali, non possono certo legittimare la diffusione di un libro contrario alla religione e ai buoni costumi; che anzi, nel caso, si richiederebbe una misura repressiva tanto più efficace quanto più sottili sono le maglie dell'errare e più seducenti le attrattive del male.

La Sibilla Celeste nel 1930

Venne in questi giorni pubblicata per cura della nostra Società Diocesana Buona Stampa, che l'ha acquistata dietro consiglio e tra le più vive e sincere approvazioni di molti del Clero e del laicato Cattolico, la *Sibilla Celeste*, per l'anno 1930.

Il suo acquisto, se pure richiese ad essa un notevole sacrificio, è indubbiamente per Torino e il Piemonte, a dichiarazione di molti, un beneficio nella continuazione di una pubblicazione, religiosa e civile, quasi bincentenaria, tradizionale in molte famiglie cristiane.

La accurata compilazione di essa poi ha richiesto ancora un lavoro non indifferente.

Questa pubblicazione consta di pagine 276 nelle quali contiene: le notizie astronomiche, l'elenco dei Santi, le Ricorrenze religiose, la tabella dei digiuni, la Genealogia di Casa Savoia, la Real famiglia, l'elenco dei Papi, il Ssimo Pontefice, il sacro Collegio dei Cardinali, i Vescovi del Piemonte e della Liguria, la Curia Arcivescovile di Torino colla relativa ubicazione, le fiere ed i mercati, le istituzioni religiose, cittadine, educative, nonché Consigli e Norme Agrarie, Rimembranze, Curiosità.

La Società Buona Stampa sarebbe grata ai RR. Parroci se vlessero interessarsi in qualche modo per farla conoscere e raccomandarla ai loro parrocchiani.

La *Sibilla* si trova in vendita presso la Libreria Cattolica Arcivescovile al prezzo di L. 3,50, per posta L. 4.

INDICE DELL'ANNATA 1929

ATTI ARCIVESCOVILI

LETTERE E DOCUMENTI.

<i>Il Papa</i> - Lettera pastorale per la Quaresima 1929	13
Norme per l'acquisto del S. Giubileo	28
La Conciliazione tra la Chiesa e lo Stato	41
Per la beatificazione di Don Bosco - Il Decreto sulla validità dei miracoli - Il Discorso del S. Padre	61
Dopo la festa del Papa	93
Dopo le feste del Beato Don Bosco - Comunicazione di Documenti Pontifici - Esercizi Spirituali	105
La Settimana del Clero a Chieri	152
Pel Settimanale Diocesano « L'Armonia »	264
Disposizioni dell'Episcopato Subalpino circa i balli	266
Pel fidanzamento e scampato pericolo di S. A. R. il Principe Umberto di Savoia	279
In fine d'anno	303
Prescrizioni per la musica di Chiesa	305

Disposizioni e Avvisi.

Disposizioni e avvertenze per la Quaresima	26
Un ritiro spirituale pel Clero predicato da P. Mathéo	30
Per la raccolta degli scritti del Servo di Dio Teol. Albert	42
Per la raccolta degli scritti di Teresa Valsè-Pantellini, Salesiana	69
Per la raccolta degli scritti di Suor Maria Enrichetta Dominici	299
L'Opera Pellegrinaggi e Trasporto Malati poveri a Lourdes	42
Monito pei Vangelini	107
Per le binazioni	299
Per la festa della Buona Stampa e l'Unione Eucar. Buona Stampa	300

ATTI DELLA CURIA ARCIVESCOVILE

Comunicati e Avvisi.

Circa la Lettera Pastorale per la Quaresima	1
Circa il Concilio Plenario Piemontese	1
Per il Santo Giubileo	1-43
Avvisi importanti	44-266-267
Solenni giornate liturgiche	45
Disposizioni circa gli Ufficiali di Curia	70
Nomina dei nuovi Esaminatori e Giudici Pro-sinodali e dei Parroci Consultori	70
Avviso per i patentini	71
Varianti al Calendario Liturgico	94-155
Elenco dei Sacerdoti aventi obblighi militari	95
Domande dei Seminaristi per le riduzioni di pensione	154

Avvisi ai Parroci per la risposta ai Questionari	251
Per il Beato Don Bosco	251-266
Apertura dei Seminari Diocesani	251
Collette del Giubileo	308
Avvisi per la Rivista Diocesana Torinese	307
Risposta ai Questionari	308
Corrispondenza colla Curia	308

Movimento del Clero.

Nuove Parrocchie	1-300
Nomine Pontificie	108-201
Nomine Arcivescovili	1-30-43-70-94-108-153-201-251-267-300-308
Movimento del Clero	1-108-153-201-251-301-308
Necrologio	1-30-43-70-108-201-267-301-308
Cappellanie vacanti	43
Destinazione nuovi Vicecurati	153
Sacerdoti novelli	154

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti di S. S. Pio XI.

La Costituzione Apostolica pel Giubileo straordinario	31
La Ccostituzione Apostolica « Divini cultus sanctitatem »	46
Lettera all'E.mo Card. Bertram sull'Azione Cattolica	2
Lettera all'E.mo Card. Gasparri circa gli Accordi del Laterano	108
Lettera all'E.mo Card. Primate di Spagna sull'Azione Cattolica	309
Breve con cui si dichiara S. Giov. Batt. Vianney Patrono dei Parroci	252
Risposta all'indirizzo dell'Episcopato Subalpino	263

1. - S. C. del Concilio.

Per l'insegnamento religioso nelle scuole elementari	156
Lettera Circolare circa l'Amministrazione dei beni ecclesiastici	163
Schemi - Moduli - Legge del Governo italiano	
Circa l'abito corale	253

2. - S. C. Concistoriale.

Clero e « Rotary Clubs »	46
------------------------------------	----

3. - S. C. dei Sacramenti.

Istruzioni per la celebrazione del Matrimonio - Allegati - Formulari	122
Istruzione sulla materia del Sacrificio e sulla distribuzione e custodia della SS. Eucaristia	313

4. - S. C. de Propaganda Fide.

Sulla preminenza da dare all'Opera della Propagazione della Fede	95
Circa l'elemosina per l'acquisto del Santo Giubileo	117

5. - S. C. dei Riti.

Rito per amministrare la S. Comun. a più infermi in distinte stanze	51
Nuovi formulari per l'Ufficiatura e la Messa nella festa e nell'ottava del Sacro Cuore di Gesù	52

Preghiere pel Re e per la Nazione da recitarsi dopo la Messa Con- ventuale	115-254
Circa il rito nelle feste di S. Francesco Saverio e Santa Teresa del Bambino Gesù, come Patroni delle Missioni e dei Missionari	116
Circa il Parroco di due o più Parrocchie se sia obbligato alla uffi- ciatura dei due o più Titolari	253
 6. - <i>S. Penitenzeria Apostolica.</i>	
Circa il privilegio giubilare ai Sacerdoti per le anime purganti	71
Norme agli Ordinari d'Italia e Colonie circa i possessori di beni eccl.	114
Approvazione della raccolta delle Indulg. concesse dal 1899 al 1928	254
 7. - <i>S. Tribunale della Segnatura.</i>	
Procedura per l'esecuzione delle sentenze di nullità di matrimonio	256
 8. - <i>Commissione Pontificia per l'interpretazione del Codice.</i>	
Risposta a dubbi	72-268
 9. - <i>Commissione Pontificia per la Russia.</i>	
Pei Russi che tornano alla Chiesa Cattolica	72
 10. - <i>Segreteria di Stato.</i>	
Ringraziamento per l'Obolo di San Pietro	118-158
Gli Accordi del Laterano: Trattato - Convenzione finanziaria - Con- cordato	77
 <i>La parola del Papa.</i>	
Discorso ai Giovani Cattolici	6-160-205-269
Ai Parroci e Quaresimalisti di Roma	52
Missione e diritti della Chiesa nell'educazione dei giovani	99
Ai pellegrini Piemontesi	119
Agli Assistenti Ecclesiastici della G. C. I.	272

COMMISSIONI E OPERE DIOCESANE

 1. - <i>Associazione Parroci.</i>	
Assemblea generale - Società Immobiliare Subalpina	5
 2. - <i>Commissione Diocesana per i Seminari.</i>	
Resoconto dell'anno 1928-1929	279
 3. - <i>Commissione di assistenza al Clero Torinese.</i>	
Assemblea generale	34
 4. - <i>Società di Previdenza e Mutuo soccorso tra Ecclesiastici.</i>	
Assemblea	120
 5. - <i>Pia Unione di S. Massimo per le Missioni Diocesane.</i>	
Nuovo Statuto - Regolamento	36
Nuova sede	201

6. - <i>Direzione Diocesana Opere Missionarie.</i>	
Secondo elenco della Giornata Missionaria 1928	5
Comunicati	36-302
Relazione morale dell'esercizio 1928	100
Albo d'onore delle Parrocchie che raccolsero di più	102
Congresso Nazionale Eucaristico-Missionario e d'Azione Cattolica	257
Offerte per la Giornata Missionaria 1929	322
7. - <i>Commissione Arcivescovile per l'insegnamento religioso.</i>	
Elenco dei Delegati e suddelegati per la vigilanza sull'ins. religioso	36-274
Corso per insegnanti di religione a Milano	202
Relazione dell'annata 1928-1929	209
8. - <i>Sezione Torinese Ass. Ital. S. Cecilia.</i>	
Comunicati	159-204
Corso di Liturgia e Scuola Diocesana di Canto	277
Prescrizioni per la Musica in Chiesa	
9. - <i>Commissione Diocesana per l'Arte Sacra.</i>	
Comunicati	35-103
10. - <i>Opera Diocesana dei Pellegrinaggi.</i>	
Pellegrinaggi a Roma e a Lourdes	39
11. - <i>Azione Cattolica Diocesana.</i>	
Giunta Diocesana: Comunicati	9
Federazione Giovanile Cattolica: Comunicati	11-75
Nuovi Consigli Parrocchiali	38-75-104
Pel Settimanale Cattolico « L'Armonia »	60
Resoconto delle giornate pro Azione Cattolica	203
Settimana del Clero a Chieri	259-301
12. - <i>Apostolato della Preghiera.</i>	
Pellegrinaggio nazionale di rappresentanze a Roma	205
13. - <i>Pia Unione S. Marta.</i>	
Comunicato	277

VARIE

Comitato esecutivo e onorario pel Giubileo Sacerdotale del S. Padre	58-73
Bandiera Pontificia	60
Custodia di Terra Santa	60
Ratifica dei Patti Lateranensi	118
Galateo Parrocchiale	260
Statuto dell'Unione Eucaristica della Buona Stampa	325
Circolare Ministeriale sulle disposizioni tributarie per gli Enti relig.	326

BIBLIOGRAFIA

Ricordo nozze, 12 — Pagine Cristiane antiche e moderne, 40 — Rosa-Brusin, 76 — Bosco, 104 — Battisti, 207 — Vives y Tuto, 208 — Vuillermet, 208 — Vaudagnotti, 262 — Schryvers, 262 — Indice dei libri proibiti, 329.